



Cod. Amm.: m_it

Prot: 0019465 del 16/06/2017 Uscita
Fasc: Archivio.Massimario.00012.00386

Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N. 400/C/2017/II Div/4[^] Sez

OGGETTO: Decreto Legislativo 29 dicembre 2016, n.253, recante *“Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari”*
- Istruzioni operative per il rilascio del permesso di soggiorno -

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, p. c.

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI
E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE

PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE

NAPOLI

La presente fa seguito alla circolare 400/A/2017/12.386, Prot. 12722 del 11/04/2017 di questa Direzione Centrale, avente ad oggetto l'entrata in vigore del D. Lvo n.253/2016, in recepimento della direttiva 2014/66/UE sulle *“condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari”*, al fine di fornire ulteriori istruzioni operative per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Come noto, il novellato Testo Unico dell'Immigrazione, all'art. 27-*quinquies*, comma 10, dispone che entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo straniero deve dichiarare la propria presenza allo Sportello Unico per l'Immigrazione che ha rilasciato il nulla osta al trasferimento intra-societario.

Nella medesima sede, al termine delle formalità di rito, viene consegnato all'interessato il “modello 209”, che lo straniero dovrà presentare direttamente all'Ufficio Immigrazione per il prosieguo dell'iter finalizzato all'ottenimento del permesso di soggiorno, non essendo previsto, nel caso in esame, l'invio telematico della richiesta al sistema informatico della società Poste Italiane¹.

Al contempo, copia in formato elettronico del citato “modello 209” viene inviata, attraverso il servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC), anche all'Ufficio Immigrazione della

¹ Si noti che la funzione di stampa del “modello 209”, senza l'invio telematico del documento al sistema informatico di Poste Italiane, è ammessa dall'applicativo in uso alle Prefetture unicamente per tale tipologia di permesso di soggiorno.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

locale Questura, unitamente all'indicazione della data, preventivamente concordata tra gli Uffici interessati alla procedura, in cui lo straniero dovrà presentarsi per l'acquisizione delle impronte e il rilascio della ricevuta di soggiorno.

In tale contesto, assume particolare rilevanza l'attività di raccordo tra i rispettivi referenti degli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture-UTG e degli Uffici Immigrazione delle Questure, affinché il procedimento amministrativo venga concluso nel rispetto dei termini individuati dal legislatore, tenuto conto che, in deroga al termine ordinario previsto dalla normativa², le autorizzazioni al soggiorno dovranno essere rilasciate entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza resa dall'interessato³.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore esigenza ritenuta utile.

IL DIRETTORE CENTRALE

Pinto

² Cfr. art. 5, comma 9 del TUI.

³ Cfr. art. 27-*quinquies*, comma 17 del TUI.